

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DI TERNI

PI0000603/U  
16/03/2020

Al Presidente  
della Federazione Nazionale  
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Con la presente questo Ordine è ad esprimere perplessità in merito al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 14.03.2020 tra le parti sociali ed il Governo.

Per quanto di conoscenza, risulterebbe che lo stesso non è stato discusso con il contributo delle Società rappresentative dei professionisti della sorveglianza sanitaria, né tantomeno la FNOMCeO.

In particolare, le obiezioni si riferiscono al punto 12 dello stesso accordo che recita: *"...la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale..."*, disposizione che ha suscitato numerose proteste da parte degli iscritti operanti nel settore.

Si fa presente che i Medici Competenti sono in particolare dei liberi professionisti che, a questo punto, dovrebbero dotarsi in maniera autonoma di dispositivi di protezione adeguati ed in particolare in questo momento storico è difficile accedere al loro acquisto, che tra l'altro dovrebbe essere riservato in maniera prioritaria ai Colleghi impegnati in ospedale o sul territorio. Lavorare in assenza dei DPI, tra l'altro, è contrario alla linea sino ad ora condotta dalla FNOMCeO in numerose occasioni, non ultimo con il comunicato datato 12 marzo u.s., ha ribadito con veemenza la necessità di limitare il contagio dei sanitari e la conseguente diffusione del virus tra i pazienti fornendo ai Medici gli adeguati dispositivi di protezione individuale *"...Noi medici siamo "super-diffusori" del virus, perché lavoriamo a stretto contatto con i pazienti, molti dei quali resi fragili dall'età o da patologie preesistenti. Se statisticamente, per Covid-19, ogni persona infetta può contagiarne altre due, quando ad ammalarsi è un medico può infettare sino a dieci persone..."*.

Si ritiene che l'attività di sorveglianza sanitaria, in particolare per le visite periodiche, potrebbe essere equiparata a quanto espresso per gli ambulatori di medicina generale e della pediatria di libera scelta, sostenendo un differibilità delle stesse visite ad emergenza terminata.

Tra l'altro l'adozione di un simile comportamento, non può essere demandata in maniera autonoma al singolo professionista, perché si ricorda che l'attività di medico competente è normata dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e sottoposta a controllo, con sanzioni anche penali, da parte del locale Organo di Vigilanza.

Inoltre, nell'ultimo comma del punto 12, si sostiene: *"...il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitaria..."*; tale punto non potrebbe rappresentare la violazione da parte del professionista della privacy del lavoratore in materia di trattamento di dati personali, per definizione, "sensibili" (GDPR, Regolamento UE 2016/679) oltreché una violazione del segreto professionale?

Si ritiene necessario intervenire celermente, sostenendo di sospendere almeno le procedure della sorveglianza sanitaria programmata sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.

Cordiali Saluti

Il Presidente  
Dr. Giuseppe Donzelli

